

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

3° trimestre 2024

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza P.J. e R.J. contro la Svizzera del 17 settembre 2024 (ricorso n. 52232/20)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione di un cittadino della Bosnia e Erzegovina.

I ricorrenti sono una coppia sposata con due figlie. Queste e la madre hanno ottenuto la cittadinanza svizzera; il padre, cittadino della Bosnia e Erzegovina, è stato condannato per traffico di droga ed espulso dalla Svizzera per cinque anni. Invocando l'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), i ricorrenti considerano l'espulsione una misura eccessiva con ripercussioni pesanti sulla vita familiare. La Corte ha rilevato che, nella fattispecie, i tribunali nazionali non hanno ponderato a sufficienza gli interessi pubblici e privati, concentrando la loro analisi sulla natura e la gravità del reato senza prendere in considerazione altri elementi quali il fatto che il ricorrente non avesse precedenti, che fosse stato condannato a una pena condizionale, che avesse trovato un impiego stabile dopo la condanna, che da allora avesse mantenuto una buona condotta e che la sua espulsione avrebbe avuto conseguenze pesanti per la sua famiglia. Violazione dell'articolo 8 CEDU (cinque voti contro dieci).

Decisione J.G. e C.G.G. contro la Svizzera del 2 luglio 2024 (ricorso n. 21185/20)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); obblighi procedurali; ricorso civile sufficiente per decessi non causati intenzionalmente; risoluzione della controversia; cancellazione (art. 37 CEDU)

Il ricorso concerne l'efficacia del procedimento penale avviato in seguito al suicidio della figlia dei ricorrenti mentre era ricoverata presso l'ospedale universitario di Ginevra (HUG). I ricorrenti criticano che l'indagine avviata dal Ministero pubblico di Ginevra si è conclusa con l'archiviazione della causa per accertata assenza di negligenza da parte del personale ospedaliero. Fanno inoltre valere che il Tribunale federale non ha concesso loro la possibilità di far verificare l'efficacia del procedimento penale perché ha dichiarato irricevibile il ricorso, ritenendo i ricorrenti non legittimati a invocarlo data l'impossibilità di avanzare pretese di diritto civile nei confronti del personale ospedaliero. La Corte ha ricordato che, qualora la violazione del diritto alla vita o all'integrità fisica non sia causata intenzionalmente, l'obbligo positivo ai sensi dell'articolo 2 di istituire un sistema giudiziario efficace non è necessariamente sempre soddisfatto per mezzo di un ricorso dinanzi al tribunale penale. Per le cause di negligenza medica, la Corte ha ritenuto che l'obbligo procedurale ai sensi dell'articolo 2, che impone di istituire un sistema giudiziario efficace, è soddisfatto qualora l'ordinamento giuridico offra alle vittime un ricorso dinanzi a un tribunale civile che, da solo o congiuntamente a un ricorso dinanzi al tribunale penale, consenta di accertare le responsabilità dei medici coinvolti e di ottenere un'adeguata riparazione di natura civile. In linea di principio è considerata azione di risarcimento quella volta a fornire un'adeguata riparazione alle vittime. La Corte ha stabilito in modo inconfutabile che, per la causa in oggetto, il decesso della figlia dei ricorrenti non è stato causato intenzionalmente. Il procedimento penale si è concluso con l'archiviazione da parte del Ministero pubblico vista l'assenza accertata di negligenza del personale ospedaliero. Il Tribunale federale ha

dichiarato irricevibile il ricorso dei ricorrenti in quanto non legittimati a invocarlo dal momento che la decisione impugnata non incide sul giudizio delle loro pretese civili. L'HUG si è assunto la responsabilità esclusiva secondo il diritto pubblico per qualsiasi azione diretta contro il suo personale, mentre i ricorrenti hanno avviato un'azione civile per determinare la responsabilità dell'HUG in merito alla negligenza del suo personale e ottenere un risarcimento. La Corte ha ritenuto che, viste le circostanze del caso, l'azione civile avviata dai ricorrenti possa considerarsi un ricorso efficace a loro disposizione che ha permesso di stabilire la colpa e di garantire nel complesso la riparazione del danno causato. Nello specifico, il procedimento penale non era dunque necessario. Cancellazione dal ruolo (unanimità).

Decisione Rajaratnam contro la Svizzera del 4 luglio 2024 (ricorso n. 30995/19)

Diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU); risoluzione della controversia (art. 37 CEDU).

I ricorrenti hanno contestato il mancato rinnovamento dei loro permessi di dimora visto che dipendevano dall'aiuto sociale, ribadendo in particolare che gli interessi dei loro figli non sono stati presi in considerazione. Con decisione del 18 novembre 2020, la Segreteria di Stato della migrazione ha concesso ai ricorrenti l'ammissione provvisoria in Svizzera, di cui questi non hanno informato la Corte. Dato che i ricorrenti beneficiano dell'ammissione provvisoria, rinnovata a varie riprese dalla sua concessione il 18 novembre 2020, la Corte ha considerato risolta la controversia conformemente all'articolo 37 paragrafo 1 lettera b CEDU. Cancellazione dal ruolo (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza M.A. e altri contro la Francia del 25 luglio 2024 (ricorso n. 63664/19)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); criminalizzazione ai sensi del diritto penale francese dell'acquisto di atti sessuali.

La causa concerne la criminalizzazione, ai sensi del diritto penale francese, dell'acquisto di atti sessuali, provvedimento che metterebbe seriamente a repentaglio l'integrità fisica e psichica nonché la salute delle persone che esercitano la prostituzione e violerebbe radicalmente il diritto al rispetto della vita privata, nella misura in cui questo include il diritto all'autonomia personale e alla libertà sessuale. La Corte ha rilevato che i problemi legati alla prostituzione sollevano questioni morali ed etiche molto delicate dando origine a opinioni diverse, e che non esiste ancora un consenso generale, né tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa né all'interno delle varie organizzazioni internazionali specializzate nella materia, su quale sia il modo migliore di affrontare la prostituzione. Ha osservato inoltre che la criminalizzazione generale e assoluta dell'acquisto di atti sessuali, intesa come strumento di lotta alla tratta di esseri umani, è attualmente oggetto di un acceso dibattito caratterizzato da ampie divergenze di opinione sia a livello europeo sia a livello internazionale, senza che da tali discussioni emerga una posizione chiara. La Corte ha stabilito che le autorità francesi non hanno oltrepassato il loro potere discrezionale nell'adottare il provvedimento contestato, nella misura in cui risulta da un arbitrato condotto democraticamente all'interno della società e rientra nel quadro di un approccio globale previsto dalla legge che tiene conto delle diverse preoccupazioni sollevate dai ricorrenti nel caso in specie. Tuttavia, la Corte ha ricordato che le autorità nazionali hanno il dovere di tenere sotto costante controllo l'approccio adottato, in particolare se basato su un divieto generale e assoluto di acquistare atti sessuali, per poterlo ritoccare in base all'evoluzione delle società europee e delle norme internazionali in materia, nonché degli effetti prodotti dall'attuazione di questa legislazione. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza Pindo Mulla contro la Spagna (Grande Camera) del 17 settembre 2024 (ricorso n. 15541/20)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) alla luce della libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU); trasfusioni di sangue contro il volere di una testimone di Geova.

La causa riguarda le trasfusioni di sangue somministrate alla ricorrente, testimone di Geova, durante un intervento chirurgico d'urgenza, nonostante il suo rifiuto di ricevere qualsiasi tipo di trasfusione. La Corte ha stabilito in particolare che l'autorizzazione a somministrare tale trattamento è stata rilasciata a seguito di un processo decisionale caratterizzato dall'omissione di informazioni essenziali in merito alla rilevazione dei desideri della ricorrente, annotati in forme e tempi diversi. Poiché né la ricorrente né alcuno dei suoi familiari era a conoscenza della decisione del giudice di turno di autorizzare tutti i trattamenti, non è stato possibile rimediare a questa omissione, inoltre né questo punto né la questione della capacità decisionale della ricorrente sono stati adeguatamente affrontati nelle fasi successive. Pertanto il sistema nazionale non ha fornito una risposta adeguata alla censura della ricorrente, secondo cui i suoi desideri erano stati ingiustamente ignorati. Violazione dell'articolo 8 CEDU alla luce dell'articolo 9 CEDU (unanimità).

Sentenza Pasquinelli e altri contro San Marino del 29 agosto 2024 (ricorso n. 24622/22)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); misure imposte al personale sanitario non vaccinato.

La causa verte sulle conseguenze per i ricorrenti (tutti operatori sanitari) in seguito al loro rifiuto di vaccinarsi contro il COVID-19. Tenuto conto dell'ampio margine di apprezzamento di cui godono gli Stati in materia di politica sanitaria, la Corte ha giudicato che le misure contestate fossero adeguate e giustificate alla luce dei legittimi obiettivi perseguiti, ossia la protezione della salute della popolazione in generale, compresa quella dei ricorrenti, nonché la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Ha inoltre ritenuto che le perdite subite dai ricorrenti fossero una conseguenza inevitabile del contesto «particolare e imprevedibile» di pandemia globale che imperversava all'epoca dei fatti in questione. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).